



PROVINCIA DI
VERCELLI

SETTORE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI ED ESPROPRI

PROTOCOLLO N. 24558/2026 DEL 07/08/2026
Vercelli, il 07/08/2026

Alla cortese attenzione di
AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA
UNICA
COMANDO PROVINCIALE CC -
VERCELLI
ASL 11
ATAP
UNITA' TERRITORIALE ACI DI
VERCELLI
CROCE ROSSA ITALIANA
DITTA 5 T
EMERGENZA 118
GUARDIA DI FINANZA DI VERCELLI
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
- COMANDO PROVINCIALE VERCELLI
PREFETTURA - UTG - VERCELLI
POLIZIA STRADALE SEZIONE DI
VERCELLI
QUESTURA DI VERCELLI
RADIO TRAFFIC
SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
VALSESIA E VALSESSERA
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA
VALSESIA
Comune di VARALLO
COMUNE DI ROVASENDA
COMUNE DI SAN GIACOMO
VERCELLESE
Comune di GHISLARENGO
COMUNE DI ROASIO

OGGETTO: S.P. 65 "ROVASENDA - GHISLARENGO" NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INCROCIO CON LA VIABILITA' COMUNALE DELLA CASCINA GALOPPA FINO ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP 65 E LA SP 110 IN COMUNE DI ROVASENDA. PROROGA ORDINANZA DI ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SEMAFORICO MOBILE PER REALIZZAZIONE LAVORI ALLACCIO A IMPIANTO FOTOVOLTAICO.

IL DIRIGENTE

Con il presente atto l'Ing. Marco Acerbo Dirigente Responsabile, che agisce, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto di questa Amministrazione (C.F. 80005210028), su nome e nell'interesse esclusivo di questo Ente;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616, dall'1/01/1980 sono attribuite alle Province, tra l'altro, le funzioni amministrative concernenti la sospensione temporanea e la regolamentazione della circolazione sulle strade per motivi di pubblico interesse, la cui disciplina è stabilita dall'art. 5, comma 3 e dall'art. 6, commi 4 e 5, del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, fermi restando i poteri del Prefetto previsti dall'art. 6, comma 1, dello stesso Codice;

VISTE le Concessioni aventi prot. N° 16276 del 27/05/2026 e 16725 del 03/06/2026 rilasciate dall'Ente Scrivente a ELLOMAY SOLAR ITALY SEVEN S.R.L. riguardo i lavori di scavo per allaccio a impianto fotovoltaico lungo la S.P. 65 "Rovasenda-Ghislarengo" nel tratto compreso tra l'incrocio con la viabilità comunale della Cascina Galoppa fino all'intersezione tra la SP 65 e la SP 110 in comune di Rovasenda;

VISTA l'ordinanza emessa dall'Ente Scrivente in data 25.06.2026 avente prot. n° 19465 con la quale veniva concessa l'istituzione senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico mobile lungo la S.P. 65 "Rovasenda – Ghislarengo" in territorio comunale di Rovasenda avente scadenza alle ore 19:00 del giorno Venerdì 07 Agosto 2026;

CONSIDERATA l'istanza della Ditta **SIRTI S.p.A.** avente sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Viale T. A. Edison 110, pervenuta al Settore scrivente a mezzo PEC in data 06.08.2026 con prot. n° 24347 e ravvisata la necessità di prorogare tale istituzione senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico mobile, nel tratto interessato dai lavori sopracitati, per regolamentazione traffico veicolare e necessario per portare a termine le opere lungo la S.P. 65 "Rovasenda-Ghislarengo" nel tratto meglio evidenziato nell'allegata planimetria;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di consentire la prosecuzione dei summenzionati lavori, di disporre quindi la sopracitata proroga all'istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico lungo la S.P. indicata in oggetto, nel territorio comunale di Rovasenda in occasione dei lavori di scavo per allaccio a impianto fotovoltaico come di seguito riportato : **a partire da Sabato 8 Agosto 2026 e sino a Venerdì 4 Settembre 2026 sempre nelle fasce orarie comprese tra le ore 07:30 fino alle ore 19:00. Fermo restando che in casi di necessità, in funzione del cantiere, l'istituzione del senso unico potrà rimanere istituito anche al di fuori dei suddetti orari e che nei giorni festivi dovrà sempre essere garantito il regolare transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia.**

VISTI gli artt. 5 e 6 del Codice della Strada approvato con D.L. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 6 e 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

ORDINA

LA PROROGA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SEMAFORICO SEMPRE ED

ESCLUSIVAMENTE NELLA FASCIA ORARIA COMPRESA TRA LE ORE 07:30 E SINO ALLE ORE 19:00

A PARTIRE DAL GIORNO SABATO 08 AGOSTO E SINO AL GIORNO VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2026

(ESCLUSE LE GIORNATE di SABATO, DOMENICA ed EVENTUALI FESTIVI)

Fermo restando che in casi di necessità, in funzione del cantiere, il senso unico semaforico potrà rimanere istituito anche al di fuori dei suddetti orari e che nei giorni festivi dovrà sempre essere garantito il regolare transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia.

LA PRESENTE ORDINANZA comporta la necessità di installare a cura e spese dell'esecutore dei lavori tutta la segnaletica prevista a norma di legge.

Si dovrà garantire che tutta la segnaletica, compresa quella di avviso all'innesto con altre strade interessate, se esistenti, venga posizionata attenendosi scrupolosamente alle norme prescritte dalla vigente normativa in materia, assumendosi ogni e più ampia responsabilità in merito.

L'IMPIANTO SEMAFORICO mobile dovrà essere posizionato in modo tale da essere ben visibile in entrambi i sensi di marcia, senza creare alcun pericolo per la circolazione, assumendosi la Ditta SIRT I S.p.A e/o l'Impresa esecutrice ogni e più ampia responsabilità.

Si dovrà garantire comunque il transito ai mezzi di soccorso, di trasporto pubblico ed ai residenti, lungo il tratto di strada per tutto il periodo di esecuzione dei lavori.

La Ditta "SIRT I S.p.A." e/o l' esecutore materiale dei lavori è incaricato degli adempimenti conseguenti all'emissione della presente ordinanza, assumendosi ogni responsabilità in merito e rimanendo l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, dell'esecuzione della presente ordinanza.

SARA' a cura e spese della Ditta "SIRT I S.p.A." e/o dell'esecutore materiale dei lavori, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, garantire in qualsiasi momento l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada ed il mantenimento e l'uso degli accessi per i proprietari dei fondi limitrofi alle area interessate dai lavori.

SARA' A CURA E SPESE della Ditta "SIRT I S.p.A" e sotto la sua completa responsabilità durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, evitare l'apporto sulla sede stradale e sulle sue pertinenze di qualsiasi tipo di materiale e garantire sempre ed in qualsiasi momento, la perfetta pulizia del demanio stradale in maniera tale da mantenerlo in assoluta efficienza salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità dell'utenza stradale, lungo tutta l'area interessata dai lavori.

AL TERMINE dei lavori tutta la segnaletica temporaneamente installata per l'esecuzione degli stessi dovrà essere rimossa e tutte le aree eventualmente manomesse dovranno essere riportate nel pristino stato, assumendosi l'Impresa esecutrice ogni e più ampia responsabilità in merito.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente ordinanza può inoltrare ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Allegati: - Planimetria con esatta individuazione del tratto di strada interessato.

Sottoscritta dal Dirigente

ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Riferimento pratica :
Giuliano Mettica
Tel : 0161 – 590419
Email : giuliano.mettica@provincia.vercelli.it